



Ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr)

Modifica del «\$\$SmartDocumentDate»

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 5 settembre 1979¹ sulla segnaletica stradale è modificata come segue:

Art. 11 cpv. 3

³ Il segnale «Ciclisti» (1.32) indica che sovente ciclisti e ciclomotoristi si immettono nella strada o l'attraversano; esso può essere collocato soltanto al di fuori delle intersezioni.

Art. 18 cpv. 4

⁴ I segnali «Divieto generale di circolazione nelle due direzioni» e «Divieto di accesso» non valgono per:

- a. i carri a mano larghi al massimo 1 m;
- b. le carrozzine per bambini;
- c. le sedie a rotelle senza motore;
- d. i velocipedi spinti a mano;
- e. i ciclomotori spinti a mano a motore spento;
- f. i motoveicoli a due ruote spinti a mano a motore spento;
- g. i ciclomotori pluritraccia senza pedali, utilizzati da persone con ridotte capacità deambulatorie.

¹ RS 741.21

Art. 19 cpv. 1 lett. a, c e f

¹ I divieti parziali di circolazione vietano il passaggio per determinati veicoli e hanno il significato seguente:

- a. Il segnale «Divieto di circolazione per gli autoveicoli» (2.03) vale per tutti i veicoli a motore pluritraccia, compresi i motoveicoli con carrozino laterale ed eccettuati i ciclomotori pluritraccia.
- c. Il segnale «Divieto di circolazione per i velocipedi e i ciclomotori» (2.05) vieta la circolazione di velocipedi e ciclomotori; il segnale «Divieto di circolazione per i ciclomotori» (2.06) vieta la circolazione di ciclomotori monotraccia dotati di motore a combustione interna.
- f. Il segnale «Divieto di circolazione per rimorchi» (2.09) vale per tutti i veicoli a motore con rimorchio, eccettuati i rimorchi agricoli e i rimorchi di velocipedi e ciclomotori; il peso indicato su un cartello complementare significa che i rimorchi, il cui peso totale iscritto nella licenza di circolazione non supera il peso indicato dal segnale, sono esclusi dal divieto.

Art. 22b cpv. 3

³ Il parcheggio è permesso soltanto nei luoghi designati da segnali o demarcazioni. Per la sosta di velocipedi e ciclomotori vigono le prescrizioni generali sul parcheggio.

Art. 33 cpv. 1 e 2

¹ Il segnale «Ciclopista» (2.60) obbliga i conducenti di velocipedi, ciclomotori leggeri e monopattini autobilanciati a servirsi dell'apposita strada indicata dal segnale e consente l'utilizzo di tali strade ai conducenti di ciclomotori veloci e pesanti. Il segnale «Fine della ciclopista» (2.60.1) può essere collocato dove finisce la ciclopista. Gli articoli 15 capoverso 3 e 40 ONC² si applicano alla precedenza nonché all'uso della ciclopista da parte di altri utenti della strada.

² Il segnale «Strada pedonale» (2.61) obbliga i pedoni a servirsi dell'apposita strada indicata dal segnale. Il segnale «Strada per cavalli da sella» (2.62) obbliga i cavalieri e le persone che conducono i cavalli per la cavezza a servirsi dell'apposita strada indicata dal segnale. Sulle strade pedonali e per cavalli da sella non sono ammessi altri utenti; per le strade pedonali sono fatti salvi gli articoli 41 capoverso 4, 43a capoverso 1, 50 e 50a ONC.

Art. 48a cpv. 1

¹ Il segnale «Parcheggio con disco» (4.18) indica i parcheggi nei quali è richiesto l'uso di un apposito disco secondo l'allegato 3 numero 1. Questi parcheggi possono essere utilizzati da autoveicoli, altri veicoli a motore pluritraccia, motoveicoli con carrozino laterale e altri veicoli di dimensioni simili, eccettuati i ciclomotori pluritraccia.

² RS 741.11

Art. 64 cpv. 6–7

⁶ Il simbolo «Velocipede» (5.31) o una scritta corrispondente su un cartello complementare si applica a velocipedi e ciclomotori. Se il simbolo «Velocipede» è aggiunto mediante cartello complementare al segnale «Strada pedonale» (2.61), si applica a velocipedi, ciclomotori leggeri e monopattini autobilanciati (art. 65 cpv. 8).

^{6bis} Il simbolo «Bici cargo» (5.31.1) su un cartello complementare si applica a velocipedi e ciclomotori per il trasporto di fanciulli, passeggeri o cose nonché a velocipedi e ciclomotori trainanti un rimorchio.

⁷ I simboli utilizzabili sui cartelli complementari e relative denominazioni sono elencati nell'allegato 2 numero 5.

Art. 65 cpv. 8

⁸ Il segnale «Strada pedonale» (2.61) può essere integrato dal cartello complementare « permesso». Sui marciapiedi questa segnaletica è eccezionalmente ammessa, in particolare per garantire la sicurezza del tragitto casa-scuola, se il marciapiede è poco frequentato e la strada è relativamente trafficata. Le aree di traffico così segnalate possono essere utilizzate anche da velocipedi, ciclomotori leggeri e monopattini autobilanciati. Si applicano le disposizioni concernenti l'utilizzo condiviso ai sensi dell'articolo 33 capoverso 4. La fine dell'autorizzazione può essere segnalata applicando il segnale 2.61 con il cartello complementare « permesso» attraversato da tre strisce nere diagonali da sinistra in basso a destra in alto.

Art. 71 cpv. 2 lett. a e 6

² Il margine inferiore dei semafori si trova:

- a. al bordo della carreggiata a un'altezza di 2,35 m fino a 3,5 m; i semafori destinati unicamente a pedoni, ciclisti e ciclomotoristi possono trovarsi a un'altezza inferiore;

⁶ Le installazioni di segnali luminosi possono essere dotate di dispositivi complementari destinati a determinati utenti della strada, per esempio pulsanti per pedoni, ciclisti o ciclomotoristi, dispositivi acustici e/o tattili per non vedenti. Le installazioni di segnali luminosi per pedoni di nuova realizzazione o sostitutive devono sempre essere dotate di dispositivi tattili. Tale obbligo non si applica alle installazioni provvisorie per i cantieri.

Art. 74a cpv. 1 e 7 lett. d ed e

¹ Le corsie ciclabili e le corsie sulle ciclopiste sono delimitate da una linea gialla discontinua o continua (6.09). I veicoli non devono oltrepassare o attraversare la linea continua. Le linee gialle continue possono eventualmente essere evidenziate da elementi strutturali aggiuntivi. Le corsie ciclabili possono essere demarcate sull'area d'intersezione soltanto se è tolta la precedenza ai veicoli che vi si immettono.

⁷ Oltre che sulle ciclopiste e sulle corsie ciclabili, il simbolo di un velocipede è ammesso anche nelle seguenti situazioni:

- d. per segnalare la circolazione di velocipedi e ciclomotori in senso contrario su strade a senso unico non provviste di corsie ciclabili;
- e. sulle corsie riservate alla svolta a destra sulle quali, a differenza del restante traffico, velocipedi e ciclomotori sono autorizzati a proseguire diritto; in questo caso il simbolo è integrato da frecce direzionali gialle;

Art. 79 cpv. 4 lett. f

⁴ I posti di parcheggio possono essere riservati per mezzo di un simbolo alle seguenti categorie di veicoli e utenti:

- f. velocipedi e ciclomotori per il trasporto di fanciulli, passeggeri o cose nonché velocipedi e ciclomotori trainanti un rimorchio, mediante il simbolo «Bici cargo» (5.31.1).

II

L'allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il

«\$\$SmartDocumentDate»

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain
Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

Allegato 2
(art. 1 cpv. 3, 2 cpv. 1^{bis}, 49 cpv. 2, 51 cpv. 3 e 64 cpv. 7)

Figure dei segnali e delle demarcazioni

(art. 1 cpv. 3)

N. 5.31.1



5.31.1 Bici
(art. 64)

cargo